



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -

fra

TRIBUNALE DI BRESCIA

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

si conviene quanto segue

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il termine assegnato sarà, preferibilmente ed ove possibile, non inferiore a sei giorni calcolati dal provvedimento del giudice o, in caso di assegnazione di termini differenziati, dall'antecedente termine concesso a controparte; i termini saranno preferibilmente indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni); i termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno, comunque, scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere all'udienza;

2) ciascuna parte potrà, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice, depositare motivata richiesta di trattazione ordinaria, anche con le modalità da remoto; in tal caso, il giudice valuterà se procedere alla fissazione dell'udienza, con modalità ordinaria o da remoto, dandone comunicazione alle parti con decreto motivato.

3) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

4) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

5) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il

momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

6) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

7) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; in tal caso le copie informatiche dovranno essere documenti separati uno dall’altro ed avere la stessa numerazione che hanno i documenti del fascicolo cartaceo e riportare anche la medesima menzione utilizzata per ciascuno di loro nel fascicolo cartaceo (indice parlante);

9) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei

registri informatici (al fine della remunerazione).


Potranno essere utilizzati, con gli adattamenti ritenuti opportuni, i modelli predisposti dal gruppo di lavoro modelli consolle CSM/DGSIA/CNF per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h); e per il relativo provvedimento di fissazione.

Si dispone la trasmissione immediata – per opportuna conoscenza e per quanto di competenza – al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Brescia, 20 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia

Dott. Vittorio Masia

Handwritten signature of Vittorio Masia in black ink.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

Avv. Fausto Pelizzari

Handwritten signature of Fausto Pelizzari in black ink.